



*COMUNE DI  
SANTO STEFANO DI SESSANIO  
Provincia di L'Aquila*



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'ISTITUZIONE**

**E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI**

**SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2021



*COMUNE DI  
SANTO STEFANO DI SESSANIO  
Provincia di L'Aquila*



**INDICE**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Istituzione e Presupposto dell'Imposta.....	3
Articolo 3 – Soggetto Attivo, Soggetto Passivo, Responsabilità Obblighi tributari ( Agenti contabili).....	3
Articolo 4 – Misura dell'Imposta.....	4
Articolo 5 – Esenzioni.....	4
Articolo 6 – Obblighi Tributari.....	4
Articolo 7 – Versamento dell' Imposta.....	5
Articolo 8 – Disposizioni in tema di Accertamento.....	5
Articolo 9 – Sanzioni.....	5
Articolo 10 – Riscossione Coattiva.....	6
Articolo 11 – Rimborsi.....	6
Articolo 12 – Contenzioso.....	6
Articolo 13 – Funzionario responsabile.....	6



*COMUNE DI*  
*SANTO STEFANO DI SESSANIO*  
*Provincia di L'Aquila*



**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 Marzo 2011.

2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i Soggetti Passivi dell' Imposta, le Esenzioni, gli Obblighi dei Gestori delle Strutture Ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**Art. 2 - Istituzione e Presupposto dell' Imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 Marzo 2011.

Il relativo gettito è destinato a finanziare esclusivamente gli interventi previsti e/o non previsti, nel bilancio di previsione del Comune di Santo Stefano di Sessanio, in materia di Turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, della manutenzione, ristrutturazione, adeguamento delle strutture pubbliche e dei servizi destinati alla fruizione turistica, alla fruizione ed al recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché la creazione, valorizzazione ed incremento dei servizi pubblici locali a favore del Turismo, manutenzione e potenziamento del patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale di interesse turistico.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 Luglio 2021 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50 del 24 Aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge 21 Giugno 2017, n. 96.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi, in qualunque tipo di Struttura Ricettiva e/o Alberghiera e/o Paralberghiera e/o Extralberghiera nonché le Strutture ricettive all' aperto nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 24 aprile 2017, ubicati nel territorio del Comune di Santo Stefano di Sessanio ( Aq) nonché tutte le strutture ricettive organizzate sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, operanti sia in forma continuativa che occasionale, non ricadenti nelle tipologie di cui sopra.

4. Presupposto dell' Imposta è l' alloggio in ognuna delle Strutture riportate al punto 3.

**Art. 3 - Soggetto Attivo, Soggetto Passivo, Responsabilità Obblighi**

**tributari (Agenti contabili)**

1. Soggetto Attivo dell' Imposta è il Comune di Santo Stefano di Sessanio.

2. Soggetto Passivo dell'Imposta è colui che alloggia nelle Strutture ricettive di cui all' Art. 2, comma 3, del presente Regolamento e non risulta iscritto all' Anagrafe del Comune di Santo Stefano di Sessanio.

I Soggetti responsabili degli obblighi tributari in qualità di ausiliari della riscossione e qualificabili come Agenti contabili " di fatto", sono: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo di cui all' art. 4,co. 5-ter del Decreto Legislativo 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l' eventuale rappresentante fiscale di cui all' art. 4,co. 5-bis del Decreto Legislativo 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.



*COMUNE DI  
SANTO STEFANO DI SESSANIO  
Provincia di L'Aquila*



**Art. 4 – Misura dell' Imposta**

1. L' Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento.
2. Le misure dell' Imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell' art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Santo Stefano di Sessanio comunica preventivamente e con tutti i mezzi idonei alle Strutture Ricettive, la misura dell' Imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

**Art. 5 - Esenzioni**

1. Sono Esenti dal pagamento dell' Imposta:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i portatori di Handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- c) i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
- d) gli autisti di Pulman e l'eventuale Accompagnatore turistico, che siano in servizio. L'esenzione si applica per ogni autista di Pulman e per un Accompagnatore turistico;
- e) il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze dell' Ordine incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano nell' esercizio delle proprie funzioni per cause di servizio;
- f) il personale dipendente del gestore della Struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa attestato da regolare documentazione;
- g) il Comune di Santo Stefano di Sessanio per spese dovute su pernottamenti da esso commissionati;

2. L' applicazione dell' Esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della Struttura Ricettiva, della seguente modulistica:

- Per l' ipotesi del punto a),d),e),f), apposita dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.;
- Per l' ipotesi al punto g), apposita dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. firmata dal Dirigente Competente;
- Per l' ipotesi al punto b) apposita dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. con allegata idonea certificazione comprovante;
- Per l' ipotesi al punto c) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo;



*COMUNE DI  
SANTO STEFANO DI SESSANIO  
Provincia di L'Aquila*



**Art. 6 – Obblighi degli AGENTI CONTABILI**

1. I Soggetti indicati nell' articolo 3, comma 3, sono tenuti a richiedere il pagamento dell' Imposta e sono responsabili del riversamento dell' imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

In particolare sono tenuti a comunicare, (mediante software gratuito messo a disposizione o apposito modello forniti dal Comune o Società terza per suo conto), al Comune entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell' articolo 5.

La Dichiarazione verrà trasmessa mediante le procedure informatiche definite dall' Amministrazione e nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d' informatizzazione.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso Gestore, quest' ultimo dovrà procedere ad eseguire la dichiarazione ed il relativo versamento, ognuna per ogni struttura ricettiva posseduta.

2. I Soggetti indicati nell' art.3, comma 3, sono tenuti inoltre a:

- informare i propri Ospiti dell' applicazione, entità ed esenzioni dell' imposta di soggiorno tramite affissioni in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall' Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l' imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente ( conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all' articolo 3, di apposite dichiarazioni per l' esenzioni dall' imposta di soggiorno;
- segnalare all' Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l' assolvimento dell' imposta, anche senza il consenso espresso dell' interessato, come prescritto dall' art. 24, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 193/2003 (codice in materia di protezione dei dati).

3. I Soggetti indicati nell' art. 3, comma 3, hanno l' Obbligo di conservare per anni 5 (cinque) le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l' esenzione dall' imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte dell' Amministrazione Comunale.

4. I Soggetti indicati nell' art. 3, comma 3, in quanto ricoprono la veste di Agenti Contabili, sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 – Conto di Gestione) , va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato all' Ente entro il 31 Gennaio dell' anno successivo a cui si riferisce ed è sottoposto a verifica da parte della Corte dei Conti.

Il mancato riversamento al Comune di denaro pubblico conseguente alla riscossione dell' Imposta di Soggiorno prefigura il reato di peculato di cui all' art. 314 del Codice Penale.

**Art. 7 – Versamento dell' Imposta**

*Via Benedetta snc, 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ)  
Tel. 0862 89203 - Fax 0862 89662*

*www.comunesantostefanodisessanio.aq.it - amministrativosessanio@legalmail.it - anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it  
P. IVA e Cod. Fisc. 00173470667*



*COMUNE DI*  
*SANTO STEFANO DI SESSANIO*  
*Provincia di L'Aquila*



1. I soggetti di cui all' articolo 3, comma 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l' imposta al Gestore della struttura ricettiva presso il quale hanno pernottato.

Quest' ultimo provvede alla riscossione dell' imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Santo Stefano di Sessanio nel termine perentorio specificato al comma successivo.

2. Il Gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno, entro e non oltre il 16 (sedici) del mese successivo a quello in cui è avvenuto l' incasso mediante pagamento tramite il sistema bancario con accredito sul conto di Tesoreria Comunale o mediante pagoPA.

**Art. 8 – Disposizioni in tema di Accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell' applicazione e del versamento dell' imposta di soggiorno, nonché della regolare esecuzione degli adempimenti posti a carico del gestore dal presente regolamento.

2. Ai fini dell' attività di accertamento sull' imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell' evasione ed elusione. I Gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l' imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell' imposta; al Corpo di Polizia Municipale di codesto Comune viene affidato l' incarico di effettuare i controlli, nei modi e tempi che riterranno più idonei atti al raggiungimento del fine proposto.

**Art. 9 – Sanzioni**

1. Per l' **Omesso, Ritardato o Parziale versamento** dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell' importo non versato, ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, nonché gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l' **Omessa, Incompleta o Infedele dichiarazione**, di cui all' articolo 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro\_centocinquanta,00) ad € 500,00 (euro\_cinquecento,00), ai sensi dell' articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 del agosto 2000, n. 267 e per ogni mensilità non dichiarata.

3. Per la **Violazione dell' Obbligo di Informazione alla Clientela**, di cui all' art. 6, comma2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro\_cinquanta,00) ad € 200,00 (euro\_duecento,00), ai sensi dell' articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la **Mancata conservazione delle dichiarazioni** degli Ospiti ai fini dell'Esenzione di cui all' art. 6, comma 3, da parte del Gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro\_centocinquanta,00) ad € 500,00 (euro\_cinquecento,00), ai sensi dell' articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la **Mancata o Tardiva risposta ai questionari e il Mancato o Tardivo invio dei documenti e atti richiesti** ai sensi dell' art. 8, comma3, da parte del gestore della struttura ricettiva,, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro\_centocinquanta,00) ad € 500,00 (euro\_cinquecento,00), ai sensi dell' articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



*COMUNE DI  
SANTO STEFANO DI SESSANIO  
Provincia di L'Aquila*



6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5, si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1982, n. 689.

**Art. 10 – Riscossione Coattiva**

Le somme dovute all' Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

**Art. 11 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Nei casi di versamento dell' Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l' eccedenza può esser recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell' imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
3. Non si procede al rimborso dell' Imposta di Soggiorno per importi pari o inferiori ad € 25,00 (euro\_venticinque,00)

**Art. 12 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l' Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

**Art.13 – Funzionario Responsabile dell' Imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell' Imposta di Soggiorno è: la Dott.ssa Maria Cesidia Sericola ;
2. Il Funzionario Responsabile dell' Imposta provvede all' organizzazione delle attività connesse alla gestione del Tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.